

Spettabile

REA Spa
Località Le Morelline due, snc
57016 Rosignano Solvay (Li)

Pec: fornitorirea@pec.it

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO FORNITORI E CONTESTUALE

ATTESTAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI

l sottoscritt _____,
nat__ a _____ il _____,
residente a _____ PROV. _____ CAP _____ in via
_____, [in proprio o] in qualità di legale rappresentante di
(denominazione o ragione sociale) _____
indirizzo della sede legale _____
Codice Fiscale _____ - Partita I.V.A. _____
eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza

numero di telefono _____ - numero di fax _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____
indirizzo di posta elettronica _____
(se interessato a iscriversi per categorie di lavori) attestazioni SOA di cui è in possesso (indicare
classe e categoria) _____

DICHIARA

DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO
NELL'ELENCO FORNITORI DI REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA
NELLE SEGUENTI CATEGORIE DI FORNITURE/SERVIZI
(CONTRASSEGNARE QUELLE CHE INTERESSANO):

FORNITURA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 0101 - Autocarro con Compattatore a caricamento laterale |
| <input type="checkbox"/> | 0102 - Autocarro con Compattatori a caricamento posteriore |
| <input type="checkbox"/> | 0103 - Autocarro con Vasche con sistema di costipazione e vasche semplici |
| <input type="checkbox"/> | 0104 - Spazzatrici |
| <input type="checkbox"/> | 0105 - Compattatori scarrabili |
| <input type="checkbox"/> | 0106 - Cassoni scarrabili |
| <input type="checkbox"/> | 0107 - Autocarro con Attrezzature lavastrade |
| <input type="checkbox"/> | 0108 - Autocarro con Attrezzature lavacassonetti |
| <input type="checkbox"/> | 0109 - Autocarro con Gru |
| <input type="checkbox"/> | 0110 - Autocarro con attrezzatura scarrabile |

NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 0201 - Autocarro con Compattatore a caricamento laterale |
| <input type="checkbox"/> | 0202 - Autocarro con Compattatori a caricamento posteriore |
| <input type="checkbox"/> | 0203 - Autocarro con Vasche con sistema di costipazione e vasche semplici |
| <input type="checkbox"/> | 0204 - Spazzatrici |
| <input type="checkbox"/> | 0205 - Compattatori scarrabili |
| <input type="checkbox"/> | 0206 - Cassoni scarrabili |
| <input type="checkbox"/> | 0207 - Autocarro con Attrezzature lavastrade |
| <input type="checkbox"/> | 0208 - Autocarro con Attrezzature lavacassonetti |
| <input type="checkbox"/> | 0209 - Autocarro con Gru |
| <input type="checkbox"/> | 0210 - Autocarro con attrezzatura scarrabile |

FORNITURA RICAMBISTICA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 0301 - Autocarro con Compattatore a caricamento laterale |
| <input type="checkbox"/> | 0302 - Autocarro con Compattatori a caricamento posteriore |
| <input type="checkbox"/> | 0303 - Autocarro con Vasche con sistema di costipazione e vasche semplici |
| <input type="checkbox"/> | 0304 - Spazzatrici |
| <input type="checkbox"/> | 0305 - Compattatori scarrabili |
| <input type="checkbox"/> | 0306 - Cassoni scarrabili |
| <input type="checkbox"/> | 0307 - Autocarro con Attrezzature lavastrade |
| <input type="checkbox"/> | 0308 - Autocarro con Attrezzature lavacassonetti |
| <input type="checkbox"/> | 0309 - Autocarro con Gru |
| <input type="checkbox"/> | 0310 - Autocarro con attrezzatura scarrabile |

LAVORI DI REALIZZAZIONE/INSTALLAZIONE

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 0401 - Impianti Elettrici |
| <input type="checkbox"/> | 0402 - Impianti Termoidraulici |
| <input type="checkbox"/> | 0403 - Impianti Riscaldamento e condizionamento |
| <input type="checkbox"/> | 0404 - Impianti Videosorveglianza |
| <input type="checkbox"/> | 0405 - Impianti Depurazione acque e lavaggio mezzi |
| <input type="checkbox"/> | 0406 - Impianti Controllo Accessi |

Revisione 3 di novembre 2016

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 0407 - Impianti Trasmissione dati e telefonia |
| <input type="checkbox"/> | 0408 - Impianti antincendio |
| <input type="checkbox"/> | 0409 - Costruzione di opere stradali, sbancamenti di terreno, bonifiche |
| <input type="checkbox"/> | 0410 - Installazione segnaletica orizzontale e verticale |
| <input type="checkbox"/> | 0411 - Costruzione/manutenzione di edifici civili o industriali |
| <input type="checkbox"/> | 0412 - Impianti di allarme |

MANUTENZIONI IMPIANTI

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 0501 - manutenzione impianti di depurazione e lavaggio mezzi |
| <input type="checkbox"/> | 0502 - manutenzione impianti elettrici e verifiche connesse |
| <input type="checkbox"/> | 0503 - manutenzione impianti telefonici |
| <input type="checkbox"/> | 0504 - manutenzione impianti termici (riscaldamento e condizionamento) |
| <input type="checkbox"/> | 0505 - manutenzione impianti antincendio |
| <input type="checkbox"/> | 0506 - manutenzione impianti elevatori |
| <input type="checkbox"/> | 0507 - manutenzione impianti idraulici e igienico sanitari e apparati igienizzanti |
| <input type="checkbox"/> | 0508 - manutenzione impianti videosorveglianza |
| <input type="checkbox"/> | 0509 - manutenzione impianti controllo accessi |
| <input type="checkbox"/> | 0510 - Controlli e manutenzioni relativi alla normativa sulla sicurezza |
| <input type="checkbox"/> | 0511 - manutenzione segnaletica orizzontale e verticale |
| <input type="checkbox"/> | 0512 - manutenzione impianti di allarme |

FORNITURE DI

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 0601 - Materiale elettrico |
| <input type="checkbox"/> | 0602 - Materiale di carpenteria |
| <input type="checkbox"/> | 0603 - Materiale idraulico |
| <input type="checkbox"/> | 0604 - Materiale di riscaldamento e condizionamento |
| <input type="checkbox"/> | 0605 - Portoni industriali, porte taglia fuoco, ecc |
| <input type="checkbox"/> | 0606 - Materiali da costruzione |

FORNITURA, NOLEGGIO E RICAMBISTICA PER MEZZI DI TRASPORTO PERSONE (AUTOMOBILI)

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 0701 - Fornitura |
| <input type="checkbox"/> | 0702 - Noleggio |
| <input type="checkbox"/> | 0703 - Ricambistica |

FORNITURA DI CONTENITORI PER RIFIUTI e RICAMBI

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 0801 - Cassonetti in metallo per Rsu eRd (da Lt. 1100 a Lt.3500) |
| <input type="checkbox"/> | 0802 - Cassonetti in plastica per Rsu eRd (da Lt. 1100 a Lt. 3500) |
| <input type="checkbox"/> | 0803 - Bidoni per Rsu e Rd (da Lt. 120 a Lt.360) |
| <input type="checkbox"/> | 0804 - Secchielli (da Lt. 7 a Lt. 60) |
| <input type="checkbox"/> | 0805 - Cestoni |
| <input type="checkbox"/> | 0806 - Ricambi cassonetti e bidoni |

FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 0901 - Prodotti per pulizia, disinfettanti, igienizzanti e sanificazione cassonetti |
|--------------------------|---|

Revisione 3 di novembre 2016

- 0902 - Prodotti chimici e analoghi (acido citrico, soda caustica, smalti, siliconi, vernici, antigelo....)
- 0903 - Prodotti disinfestanti e derattizzanti
- 0904 - Lubrificanti e carburanti (per automezzi e automobili)

FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

- 1001 - Sacchi per raccolta rifiuti
- 1002 - Scope, cassette etc....
- 1003 - Ferramenta, utensileria e minuteria

FORNITURA DI PRODOTTI PER ADEMPIMENTI DI SICUREZZA E ENTINCENDIO

- 1101 - DPI
- 1102 - Materiale antincendio
- 1103 - Segnaletica stradale e di sicurezza
- 1104 - Presidi di Primo soccorso e ricambi (DM 388 e s.m.)
- 1105 - Provette Urine

PRODOTTI DI CONSUMO GENERICI

- 1201 - Cancelleria per ufficio
- 1202 - Consumabili per stampanti, fax, scanner, multifunzioni, fotocopiatrici (toner, nastri etc...)
- 1203 - Materiale igienico-sanitario (carta igienica, carta asciugamani, detersivi per la persona etc...)
- 1204 - Fontane + Boccioni Acqua
- 1205 - Riviste e giornali
- 1206 - Gadgets e materiale pubblicitario

INFORMATICA E TELEFONIA

- 1301 - Hardware e materiale informatico (pc, stampanti)
- 1302 - Hardware e trasmissione dati
- 1303 - Software
- 1304 - Attrezzature telefoniche (cellulari, telefoni etc..)

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI DI ARREDO

- 1401 - Mobili/arredi di uffici e complementi
- 1402 - Allestimento stand (gazebo, pannelli, totem...)

FORNITURA UTENZE

- 1501 - Fornitura di metano
- 1502 - Fornitura di energia elettrica
- 1503 - Telefonia/internet

SERVIZI (INERENTI IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE)

- 1601 - Spazzamento strade
- 1602 - Trasporto rifiuti
- 1603 - Trattamento rifiuti
- 1604 - Monitoraggio e analisi ambientali

1605 - Analisi e caratterizzazione rifiuti

MANUTENZIONI MEZZI E ATTREZZATURE

- 1701 - Manutenzione automezzi per raccolta rifiuti
- 1702 - Manutenzione attrezzature per raccolta rifiuti
- 1703 - Manutenzione autovetture/autocarri
- 1704 - Servizi di autolavaggio
- 1705 - Manutenzione e verifica funi e catene
- 1706 - Servizi di soccorso stradale per recupero di veicoli (veicoli pesanti)

SERVIZI INFORMATICI

- 1801 - Assistenza/manutenzione/aggiornamento/sviluppo software
- 1802 - Assistenza / manutenzione hardware
- 1803 - Gestione di posta elettronica e posta elettronica certificata

SERVIZI PERSONALE

- 1901 - Sostitutivi di mensa (buoni pasto)
- 1902 - Lava-nolo di vestiario da lavoro
- 1903 - Accertamento sanitario e tossicologici
- 1904 - Formazione da erogare tramite conto formazione, servizi di docenza e tutoraggio
- 1905 - Selezione/somministrazione/collocamento di personale.

SERVIZI VARI

- 2001 - Tipografici e di stampa varia
- 2002 - Telefonia mobile e fissa, forniture accessorie
- 2003 - Pubblicità su elenchi telefonici
- 2004 - Assicurazione e di brokeraggio
- 2005 - Bancari
- 2006 - Finanziari
- 2007 - Pulizia locali
- 2008 - Organizzazione eventi, catering e banqueting
- 2009 - Ideazione, progettazione, realizzazione pianificazione e gestione di campagne di comunicazione
- 2010 - Vigilanza notturna
- 2011 - Pubblicità televisiva
- 2012 - Servizi di certificazione sistemi di gestione aziendale
- 2013 - Servizio di cura del verde esterno/interno
- 2014 - Servizio vari di supporto agli uffici (specificare cosa)
- 2015 - Altro (specificare servizio)

A tale scopo, ai sensi di e in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'articolo 76 dello stesso D.P.R., consapevole altresì che in ogni tempo la committente potrà verificare la veridicità delle

dichiarazioni rese e dare luogo, in caso di esito negativo dei controlli, ai conseguenti procedimenti anche sanzionatori ovvero di darne notizia alle Autorità competenti

ATTESTA

- Per sè e per l'impresa di cui è legale rappresentante, che non sussistono ragioni di divieto e/o interdizione a partecipare alle gare pubbliche, ovvero a stipulare contratti pubblici, e che per esse sussistono invece i requisiti generali per l'ammissione alle gare pubbliche, come previsto dall'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e dalle norme collegate

- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese di _____ al n. _____ dal _____ per la seguente attività:

ed è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: _____

Luogo _____ Data _____ Nome e Cognome _____	Nel riquadro a destra → apporre il timbro dell'impresa e la firma del/i <u>Legale/i</u> <u>Rappresentante/i</u> Nella riga a sinistra ← scrivere in stampatello nome e cognome del/i dichiarante/i	_____ <p style="text-align: center;"><i>(firma)</i></p>
--	--	--

Si allega alla presente copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in corso di validità TIPO _____ NUMERO _____

Ai fini della consapevole attestazione dei requisiti generali richiesti al dichiarante, si riportano qui di seguito i contenuti di cui al citato art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate.

ART. 80 D. LGS. 50/2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo

Revisione 3 di novembre 2016

48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura

Revisione 3 di novembre 2016

la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.